



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI PONTECURONE E CASSANO SPINOLA – APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di maggio alle ore 17:30 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta ordinaria di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	x	
2	Domenico ALLOISIO	x	
3	Paolo CERIA	x	
4	Beatrice Diletta MERLANO	x	
5	Enrico COLONNA	x	
6	Luigi BOTTARO	x	
7	Giulia LAGORIO	x	
8	Renato BELLINGERI	x	
9	Anna Maria BERGO	x	
10	Manuela MASSONE		x
11	Bruno Mario FIORETTI	x	
TOTALI		10	1

Assiste all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *ALESSANDRO BUSSETI*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 98 co. 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e l'art. 10 del DPR 04.12.1997, n. 465 (*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127*) prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria";
- che le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente Prefettura;
- che ai Segretari Comunali che ricoprono sedi di segreteria convenzionata spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate nei limiti imposti dalle norme di legge. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei Comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.

Richiamata, la deliberazione consiliare n. 08 del 08 Marzo 2022 relativa allo scioglimento del servizio di segreteria convenzionata tra i comuni di Voltaggio, Cassano Spinola e Cabella Ligure;

Preso atto che con decreto della Prefettura UTG di Torino, Albo dei Segretari Comunali e Provincia, Sezione Regionale Piemonte, n. 33/2022 in data 23/03/2022 questa sede di Segreteria è stata dichiarata vacante;

Visto l'articolo 3 dello schema di convenzione allegata alla presente, il quale stabilisce:

Art. 3 – Durata della convenzione – Scioglimento anticipato

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni cinque (5).

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

omissis[...]

Rilevato che è intendimento di questa Amministrazione Comunale pervenire alla stipula di una nuova convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale con il Comune di Pontecurone al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei comuni medesimi, per l'espletamento delle funzioni che, per legge, Statuto e regolamento o provvedimenti sindacali, sono attribuite alla figura del Segretario comunale.

Ritenuto che tale forma di collaborazione, improntata allo scambio reciproco di esperienze e di buone pratiche, potrà contribuire alla crescita e allo sviluppo di tutti gli Enti facenti parte della convenzione.

Dato atto che il Comune di Pontecurone ha manifestato la volontà di convenzionarsi con questo Comune per la predetta finalità, raggiungendo intese in tal senso;

Dato atto altresì che:

- è stato individuato il Comune di PONTECURONE quale Capo Convenzione per la gestione del servizio in oggetto, presso il quale è fissata la sede del servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato;

- a seguito di convenzionamento tra i Comuni predetti verrà costituita una sede di Segreteria Convenzionata di classe terza;

Dato atto che i Sindaci dei Comuni sopra indicati hanno concordato di ripartire le prestazioni del Segretario Comunale nella seguente misura:

- Comune di Pontecurone 40% di spesa
- Comune di Cassano Spinola 60% di spesa

Evidenziato che il Consiglio di amministrazione dell'Agencia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, soppressa con il comma 31ter dell'art. 7 della legge n. 122/2010 (di conversione del decreto-legge n. 78/2010) e sostituita a titolo universale dal Ministero dell'Interno, affrontando in varie situazioni il tema delle convenzioni di segreteria, ha sancito il principio che queste ultime devono essere stipulate di guisa da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon andamento della pubblica amministrazione, nonché di quelli di adeguatezza organizzativa degli enti interessati;

Rilevata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di assicurare continuità delle funzioni amministrative degli Enti interessati.

Accertata la competenza di quest'organo assembleare, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n.267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il DPR n. 465/1997;
- le deliberazioni del Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agencia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali n. 150/99, n. 135/2000, n. 164/2000, n. 270/2001, n. 181/2002, n. 17/2003 e n. 127/2005;
- lo Statuto del Comune di Cassano Spinola;

Acquisiti:

- il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco sulla convenzione e relativi oneri di entrambi i Comuni;

Con votazione legalmente espressa in forma palese che restituisce il seguente risultato:

- Presenti n° 10
- Votanti n° 10
- Astenuti n° 0
- Favorevoli n° 10
- Contrari n° 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse s'intendono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare la costituzione di un'unica sede di Segreteria Comunale, di classe III[^] e stabilire l'esercizio in forma associata tra il Comune di Pontecurone capo convenzione e il Comune di Cassano Spinola delle funzioni di Segreteria Comunale ai sensi dell'art. 30 Dlgs 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, per le ragioni in premessa indicate;
3. di approvare ai sensi dell'art. 98 comma 3 Dlgs 267/2000, il testo dello schema di convenzione da stipulare, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la decorrenza della convenzione di cui sopra sarà successiva al provvedimento di presa d'atto da parte della Prefettura – U.T.G. ex A.G.E.S.; e che la stessa diventerà **giuridicamente efficace** solo dal giorno di effettiva presa di servizio del Segretario Comunale titolare della nuova sede di Segreteria Comunale.
5. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la predetta convenzione apportando ogni aggiunta e rettifica necessaria alla redazione dell'atto rettificando, se del caso, parti non sostanziali della stessa e dandogli ampio mandato per ogni atto utile al compimento del negozio giuridico;
6. di trasmettere la convenzione *de qua*, al fine di assicurargli la necessaria efficacia, alla Prefettura di Torino, ex AGES, Sezione Regionale del Piemonte, unitamente alle copie conformi agli originali delle deliberazioni consiliari e alle certificazioni anagrafiche delle popolazioni residenti, nei due Comuni interessati, al 31 dicembre 2021 ;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pontecurone

Ed infine

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Su proposta del Sindaco, con voti favorevoli 10; contrari 0 ; astenuti 0, espressi nelle forme di legge, su n. 10 presenti e votanti, di dichiarare **immediatamente eseguibile** la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., al fine di garantire la tempestività della sottoscrizione della convenzione.

IL SINDACO

accerta e proclama l'esito delle votazioni.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

Il Consigliere Anziano
f.to Domenico Alloisio

Il Segretario Comunale
f.to Daniela Rotondaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì 13/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Io Sottoscritto Messo comunale certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 13/05/2022 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 13/05/2022

Il Messo Comunale
f.to Andrea Lombardo
